

**DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017**  
**67/2017/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI EUROPEI RfG**  
**- REQUIREMENTS FOR GENERATORS, DCC - DEMAND CONNECTION CODE E HVDC -**  
**HIGH-VOLTAGE DIRECT CURRENT**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 febbraio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) 1228/2003 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG - *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (di seguito: regolamento DCC - *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Testo Integrato Connessioni, Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: TIC);

- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel (di seguito: TICA);
- il comunicato dell’Autorità 11 novembre 2016 recante “Modalità e tempistiche per la richiesta di ammissione alla categoria “tecnologie emergenti” ai sensi del regolamento (UE) 2016/631 da parte dei costruttori di gruppi di generazione elettrica”;
- il Codice di rete di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95:
  - a) all’articolo 1, comma 1, attribuisce all’Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità;
  - b) all’articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l’Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge 481/95, l’Autorità emani direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
- l’articolo 5, della direttiva 2009/72/CE, impone agli Stati membri o alle Autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, di assicurare, tra le altre cose, che siano definite norme tecniche oggettive e non discriminatorie che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema elettrico;
- nei casi in cui i suddetti requisiti costituiscono condizioni per la connessione alle reti nazionali, l’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2009/72/CE, conferisce alle Autorità di regolazione il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per definirle;
- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l’accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Esso, tra l’altro, evidenzia che, per assicurare la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un’interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettenti (siano essi impianti di produzione o unità di consumo). Tali requisiti, che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica all’interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l’efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati

questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato. Da ciò deriva l'opportunità di definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per le connessioni alla rete, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;

- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato:
  - a) il regolamento RfG - *Requirements for Generators*. Esso istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore, al sistema interconnesso. Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio della medesima Unione europea. Il regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di generazione di energia elettrica, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;
  - b) il regolamento DCC - *Demand Connection Code*. Esso istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:
    - degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
    - degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
    - dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
    - delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti *Transmission System Operator* (TSO).Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea; stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;
  - c) il regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current*. Esso istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua (c.c.) ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in c.c.. Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a

facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea; stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in c.c., su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;

- i richiamati regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. In particolare:
  - a) il regolamento RfG - *Requirements for Generators*, entrato in vigore il 17 maggio 2016, troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i “nuovi” gruppi di generazione come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
  - b) il regolamento DCC - *Demand Connection Code*, entrato in vigore il 7 settembre 2016, troverà applicazione a decorrere dal 18 agosto 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i “nuovi” impianti di consumo e sistemi come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
  - c) il regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current*, entrato in vigore il 28 settembre 2016, troverà applicazione a decorrere dall'8 settembre 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i “nuovi” sistemi come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
- affinché i tre richiamati regolamenti possano essere pienamente implementati in Italia a decorrere dalle date sopra richiamate, si rende necessario aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione che rappresentano il tema essenziale da essi trattato. Occorre, in particolare, aggiornare il TICA e il TIC (ove necessario), nonché il Codice di rete di Terna, la Norma CEI 0-16 e la Norma CEI 0-21 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con i regolamenti europei.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento finalizzato all'implementazione, in Italia, dei regolamenti RfG - *Requirements for Generators*, DCC - *Demand Connection Code* e HVDC - *High-Voltage Direct Current*, integrandoli nella regolazione vigente;
- prevedere che tale procedimento venga concluso in tempo utile affinché i richiamati regolamenti europei possano trovare piena efficacia entro le date di rispettiva applicazione;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento finalizzato all'implementazione, in Italia, de:
  - il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (regolamento RfG - *Requirements for Generators*);
  - il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (regolamento DCC - *Demand Connection Code*);
  - il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current*);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari a:
  - svolgere le attività attinenti il procedimento in oggetto, comprendenti anche l'organizzazione di opportuni incontri con gli esercenti i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, gli operatori e le diverse associazioni di categoria interessati nonché ogni altro soggetto che possa contribuire a offrire elementi utili al medesimo procedimento;
  - predisporre uno o più documenti per la consultazione relativi al procedimento in oggetto;
3. di prevedere che il procedimento sia concluso in tempo utile affinché i regolamenti di cui al punto 1 possano trovare piena efficacia entro le date di rispettiva applicazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*